

VERBALE DI ACCORDO

In data 27 Dicembre 2011 si sono incontrati in Roma:

per la Società Autogrill SpA i sigg. Mauro Stefano, D'Ottavio Giuseppe e Secondulfo Saverio, assistiti dalla Fipe nella persona del dr. Moretti Silvio


e

per le organizzazioni sindacali nazionali:

Filcams-Cgil la sig.a Anile Lucia
Fisascat-Cisl il sig. Pirulli Giovanni
Uiltucs-Uil il dr. Marroni Marco

Visti:

1. l'art. 53, decreto legge 31 Maggio 2010 n. 78, conv. in L. 30 Luglio 2010, n. 122 (Contratto di produttività) e l'art. 1, comma 47 della L. 13 Dicembre 2010 n. 220 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) in base ai quali possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% le somme erogate dal 1° Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011 in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fine del miglioramento della competitività aziendale;
2. i chiarimenti da ultimo forniti dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 14/E e 19/E rispettivamente del 14 Febbraio 2011 e dell'11 Maggio 2011;
3. l'art. 26 della L. 15 Luglio 2011 n. 111, così come modificato dall'art. 22 comma 6 della L. 12 Novembre 2011 n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;
4. il Governo, sentite le parti sociali, provvederà entro il 31 Dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto dall'art. 26 della L. 15 Luglio 2011 n. 111, così come modificato dall'art. 22 comma 6 della L. 12 Novembre 2011 n. 183, nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.



Premesso che:


le organizzazioni nazionali stipulanti i CCNL Turismo 20 Febbraio 2010 hanno rinnovato il 22.12.2011 l'accordo quadro su tale materia sottoscritto il 07.04.2011 e pertanto qualora i suddetti istituti vengano richiamati in specifico accordo di 2° livello come espressamente richiesto dalla circolare in epigrafe, o ove siano già contenuti in precedenti accordi o intese di 2° livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012;

convengono quanto segue

- la Società Autogrill SpA assoggetterà, fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, all'imposta sostitutiva dal Gennaio 2012 gli importi relativi sia al Premio di Risultato, che alla speciale indennità aggiuntiva, nonché ai compensi per attività elastica e flessibile part-time, in quanto già contenuti e concordati in precedenti accordi integrativi di 2° livello, la stessa applicherà, a partire dalla data di stipulazione del presente accordo, detta agevolazione fiscale anche ad altri istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale (da ultimo CCNL 20 Febbraio 2010) o dall'accordo quadro di cui in premessa (la cui disciplina è integralmente richiamata nel presente accordo aziendale) applicati in azienda quali, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfettaria per lavoro straordinario, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011;
- La Società Autogrill SpA applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

L.C.S.

Autogrill SpA



OO.SS.

